

Legislatura 17^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 348 del 17/05/2016

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2224](#)

Art. 1

1.1

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario», conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «delle cure» con le seguenti: «dell'atto sanitario».

1.2

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative» con le seguenti: «dell'atto sanitario».

1.3

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA](#)

Al comma 2 in fine, aggiungere le seguenti parole: «I direttori generali sono valutati anche in base a tali attività».

1.4

[ANITORI, DI GIACOMO](#)

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, che costituiscono oggetto di valutazione dell'operato dei direttori generali».

1.5

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali attività costituiscono oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie».

1.6

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale attività rientra nei criteri di valutazione dei Direttori Generali».

1.7

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e

riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in equipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.

2-ter. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

2-quater. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto – nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN)».

1.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 3, dopo le parole: «aziende sanitarie pubbliche» aggiungere le seguenti: «, private e private accreditate».

1.9

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 3, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «e private».

1.10

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge, le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie organizzano al loro interno un servizio di monitoraggio, attraverso un corretto *Data Quality Management*, prevenzione, gestione dei rischi ed eventi avversi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.11

RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Unità di monitoraggio per la gestione del rischio clinico)

1. Per consentire la valutazione dei rischi, prevenire la reiterazione degli eventi avversi e garantire idonea copertura assicurativa o altra analoga misura ex L. 114/2014, le strutture sanitarie pubbliche, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono al loro interno le Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio così come previsto dalla L. 208/2015, che raccolgono i dati e li trasmettono semestralmente ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui al successivo articolo 2, comma 4».

1.0.2

RUVOLO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico il cui direttore sanitario sia iscritto all'albo degli Odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in non più di due strutture di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

2.1

[RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[GAETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" di seguito denominato Centro, con l'obiettivo di ripristinare e potenziare il rapporto di fiducia con i cittadini e di superare la contrapposizione tra assicurazione, azienda e professionista.

2. Il Centro si occupa di:

a) regolamentare la sua struttura organizzativa garantendo la rappresentanza delle associazioni dei cittadini, dei pazienti, degli Ordini professionali di categoria e un adeguato supporto tecnico;

b) acquisire, anche in forma digitale, tutti gli atti relativi alle segnalazioni pervenute, verificarne la fondatezza e intervenire a tutela dei diritti lesi secondo quanto stabilito dalle legislazioni regionali;

c) raccogliere i dati regionali sui rischi sanitari oggetto di eventuale contenzioso e trasmetterli all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

2.3

[D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI](#)

Il comma 1 è soppresso.

2.4

[ANITORI, DI GIACOMO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare all'Ufficio del Difensore civico» con le seguenti: «affidano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Difensore civico».

2.5

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la locuzione: «associazioni dei pazienti» con le seguenti parole: «associazioni di cittadini e pazienti».

2.7

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 1, sostituire le parole: «dei pazienti» con le seguenti: «di tutela dei cittadini e dei pazienti, degli ordini, dei collegi e delle associazioni riconosciute delle professioni sanitarie».

2.8

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «e degli ordini professionali di categoria»

2.9

STEFANI, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni dei pazienti» sono inserite le parole: «, degli Ordini professionali di categoria».

2.10

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1 dopo le parole: «associazioni dei pazienti» inserire le seguenti: « ,degli ordini professionali di categoria».

2.11

PUPPATO

Al comma 1 dopo le parole: «associazione dei pazienti», sono inserite le seguenti: «degli ordini professionali di categoria».

2.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 2.

2.13

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociosanitaria».

2.14

PALERMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali disfunzioni includono la mancante o l'incompleta informazione rispetto a contenuti e possibili conseguenze dei trattamenti sanitari».

2.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 3.

2.16

[BATTISTA](#), [ORELLANA](#), [ZIN](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «anche digitalmente», inserire le seguenti: «tramite posta elettronica certificata».

2.17

[MANDELLI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il divieto di risolvere autonomamente e in modo vincolante eventuali controversie».

2.18

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico e sul contenzioso e li trasmette, con cadenza semestrale, all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3».

2.19

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «In ogni regione,» aggiungere le seguenti: «, presso il Difensore civico,».

2.20

[GAETTI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

2.21

[MATURANI](#), [DE BIASI](#), [GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [MATTESINI](#), [SILVESTRO](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;*
- b) *dopo le parole: «li trasmette», inserire le seguenti: «semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale,».*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le seguenti: «ai rischi ed eventi avversi».

2.22

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sugli errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi»;

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sostituire le parole: «agli errori sanitari» con le parole: «ai rischi e agli eventi avversi».

2.23

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «errori» con: «rischi».

2.24

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

2.25

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, MANDELLI, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «errori sanitari» con le seguenti: «sui rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

2.26

DI BIAGIO, AIELLO

*Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvedono ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».*

2.27

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

*Al comma 4, aggiungere infine i seguenti periodi: «il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente provvede ad adottare corrette metodologie di *Data Quality Management* al fine di evitare omissioni e manipolazioni del flusso informativo a tutti i livelli. Il sistema informativo è sottoposto a periodica revisione».*

2.28

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di consentire l'effettiva disponibilità e trasmissibilità dei dati e delle segnalazioni sul contenzioso, a ciascun ufficio regionale del Garante del diritto alla salute è garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento».

2.29

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria".

4-ter. Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente acquisisce i dati e le informazioni sul rischio clinico e gli eventi avversi dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 539 lettera d-bis) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 4-bis del presente articolo».

2.30

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZIZZA

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)».

3.1

[MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Osservatorio nazionale» inserire le seguenti: «delle buone pratiche».

Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole: «Osservatorio nazionale», inserire le seguenti: «delle buone pratiche».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «per la gestione», fino a: «articolo 2,», con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 4,».

3.3

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rischio sanitario», inserire le seguenti: «e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure».

3.4

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 2, le parole da: «agli errori sanitari», fino a: «contenzioso», sono sostituite dalle seguenti: «ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso trasmessi dalle unità aziendali di gestione del rischio clinico».

3.5

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «agli errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi sanitari ed eventi avversi trasmessi dalle unità aziendali».

3.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «errori sanitari», con le seguenti: «ai rischi ed eventi avversi trasmessi dalle Unità di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio».

3.7

[DI BIAGIO, AIELLO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «errori sanitari», aggiungere le seguenti: «giudizialmente accertati».

3.8

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «all'onere finanziario del contenzioso,», inserire le seguenti: «nonché relativi alla farmaco ed alla dispositivo-vigilanza,».

3.9

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «e individua», fino a: «professioni sanitarie.», con il seguente periodo: «L'Osservatorio, sulla base dei dati acquisiti, promuove le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni per la pratica clinica basata sulle evidenze secondo le regole definite dal sistema

nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto superiore di sanità, nonché percorsi per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie».

3.10

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, le parole: «con l'ausilio delle società scientifiche», sono sostituite dalle seguenti: «con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)».

3.11

[BATTISTA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PALERMO](#), [ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.12

[GAETTI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini Professionali,».

3.13

[SILVESTRO](#), [DE BIASI](#), [GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#)

Al comma 2, dopo le parole: «delle società scientifiche», inserire le seguenti: «e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,».

3.14

[DALLA TOR](#), [AIELLO](#), [BILARDI](#), [CONTE](#)

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» inserire le seguenti: «e degli Ordini professionali di categoria».

3.15

[STEFANI](#), [VOLPI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «delle società scientifiche» sono inserite le parole: «e degli Ordini professionali di categoria».

3.16

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 2, dopo le parole: «per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario» aggiungere le seguenti: «, sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso,».

3.17

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «si avvale anche» inserire le seguenti: «delle attività di supporto di Agenas per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico e per favorire l'omogeneità dei modelli organizzati regionali e aziendali di gestione del rischio clinico nonché».

3.18

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per le iniziative relative alla gestione del rischio clinico attraverso la promozione di modelli organizzativi regionali omogenei».

Art. 4

4.1

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «o in regime convenzionale».

4.2

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e la documentazione clinico sanitaria sono consegnate al paziente entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. Eventuali integrazioni potranno essere consegnate entro 60 giorni. È diritto del malato avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione clinico sanitaria che lo riguarda prodotta da struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque fase assistenziale».

4.3

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di ricovero, la cartella clinica e tutta la documentazione clinico-sanitaria è consegnata, preferibilmente in formato elettronico, al paziente contestualmente all'atto delle dimissioni e comunque non oltre sette giorni. Il paziente ha diritto ad avere accesso, in qualunque momento, alla documentazione clinico-sanitaria che lo riguarda prodotta dalla struttura sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque *setting* assistenziale».

4.4

[GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO](#)

Al comma 2, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine massimo di» e dopo la parola: «relativa», inserire le seguenti: «alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate».

4.5

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «aventi diritto,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre sessanta giorni dalla dimissione o dal decesso,».

4.6

[ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «della struttura», inserire le seguenti: «, o l'esercente la professione sanitaria in regime di libera professione,».

4.7

[ANITORI, DI GIACOMO](#)

Al comma 2 dopo le parole: «relativa al paziente,» aggiungere le seguenti: «corredata da tutto il materiale che ha costituito il suo percorso di cura e da ogni riscontro iconografico realizzato,».

4.8

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «anche».

4.9

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo: «La documentazione clinica deve contenere il supporto informatico della video-registrazione obbligatoria durante gli interventi chirurgici».

4.10

ANITORI, DI GIACOMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È in ogni caso garantito il diritto del paziente all'accesso, in qualsiasi momento, alla documentazione clinico-sanitaria pubblica, privata e privata convenzionata, in qualunque *setting* assistenziale».

4.11

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le strutture sanitarie pubbliche e private nonché private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* e nella propria Carta dei Servizi in una sezione dedicata, i dati relativi e tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, sia giudiziali che stragiudiziali, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge».

4.12

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate rendono altresì disponibili e facilmente accessibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* e nella propria Carta dei servizi, in una sezione dedicata e facilmente identificabile, i dati relativi al numero, all'entità ed alla tipologia di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, nonché i dati del Piano Nazionale Esiti resi fruibili per tutti i cittadini».

4.13

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*,».

4.14

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3 sopprimere le parole: «, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*,».

4.15

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» inserire le seguenti: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e», e dopo la parola: «quinquennio» inserire le seguenti: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.16

PUPPATO

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono aggiunte le seguenti parole: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e». Dopo la parola: «quinquennio» sono aggiunte le seguenti parole: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.17

STEFANI, VOLPI

Al comma 3 dopo le parole: «dati relativi» sono inserite le parole: «a tutte le richieste di risarcimento danno pervenute e». Dopo la parola: «quinquennio» sono inserite le parole: «sia giudiziali che stragiudiziali».

4.18

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 3, sostituire la parola: «verificati» con la seguente: «accertati».

4.19

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del DPR 285 del 10 settembre 1990, dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. I familiari (o gli aventi titolo) del deceduto possono disporre il riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di personale sanitario di loro fiducia. Questa prestazione sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale."».

Art. 5

5.1

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministero della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito *internet* dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.2

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive,

diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte di istituti di ricerca e centri di riferimento del Servizio sanitario nazionale, identificati in base a criteri definiti con decreto del Ministro della salute, che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.3

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni progressivamente elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), anche adottando o aggiornando linee guida valide già disponibili. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte dell'Istituto superiore di sanità che indichi anche le priorità per il Servizio sanitario nazionale. Ai fini della presente legge le raccomandazioni di buona pratica e le linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità. In assenza di raccomandazioni e linee guida di riferimento resta fermo quanto stabilito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

5.4

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali, riabilitative e palliative, fanno riferimento, tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinico-assistenziali-organizzative delle linee guida elaborate dal programma nazionale linee guida (PNLG), attraverso gruppi multidisciplinari che vedano la partecipazione di società scientifiche, iscritte in apposito elenco istituito con decreto del Ministro della salute, e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e con il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico dell'Istituto superiore di sanità. Ai fini della presente legge, le linee guida sono pubblicate nel sito *internet* del Sistema nazionale linee guida (SNLG)».

5.5

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Dopo la parola: «riabilitative,» aggiungere le seguenti: «, assistenziali e medico legali».

5.6

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e riabilitative» inserire le seguenti: «e di medicina legale».

5.7

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «si attengono» sono sostituite dalle seguenti: «fanno riferimento».

5.8

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole: «salve le specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto delle specificità del paziente e del contesto organizzativo».

5.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole da: «alle raccomandazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla pratica clinica basata sulle evidenze secondo regole definite dal sistema nazionale per le linee guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità».

5.10

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1 dopo le parole: «linee guida» inserire le seguenti: «, validate e periodicamente aggiornate nell'ambito dell'Istituto superiore di Sanità, nonché».

5.11

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, sostituire le parole: «elaborate dalle» con le seguenti: «elaborate nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanità dalla comunità scientifica, anche con l'ausilio delle».

5.12

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, le parole da: «dalle società scientifiche» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma nazionale per le linee guida (PNLG). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute provvede, con suo decreto, al rinnovo del Comitato strategico del sistema nazionale linee guida di cui al decreto del Ministero della salute del 30 giugno 2004. Ai fini della presente legge le linee guida sono pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità».

5.13

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le società scientifiche».

5.14

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie» e sopprimere l'ultimo Periodo».*

Conseguentemente:

b) *dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione, in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute disciplina:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-ter. Le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) da ricostituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli eventuali aggiornamenti previa verifica del rigore metodologico adottato in conformità a *standard* dallo stesso definiti, della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, nonché un parere sull'efficacia e sull'aggiornamento delle medesime».

5.15

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito» con le seguenti: «dalle società scientifiche e da altri enti o organismi, pubblici e privati, iscritti in apposito elenco istituito».

5.16

[RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai mille iscritti,».

5.17

[RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche», inserire le seguenti: «, con almeno un numero non inferiore ai mille cinquecento iscritti,».

5.18

[D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «società scientifiche» aggiungere le seguenti: «maggiormente rappresentative e validate dall'Istituto Superiore di Sanità».

5.19

[DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

5.20

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le linee guida sono redatte e aggiornate con la collaborazione di rappresentanti esperti delle diverse discipline e professioni sanitarie e basate su *trials* clinici rigorosi».*

5.21

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, linee guida» aggiungere le seguenti: «validate e aggiornate periodicamente dal Ministero della salute».

5.22

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti: «ed aggiornate con frequenza almeno biennale».

5.23

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità» aggiungere le seguenti: «ed aggiornate con frequenza almeno triennale».

5.24

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le linee guida, riviste almeno ogni due anni, regolamentano i tempi e le modalità di assistenza della prestazione sanitaria e prevedono, per le aree sanitarie a maggior rischio clinico, anche l'utilizzo di scatole nere e della corretta attuazione delle procedure di consenso informato del paziente».

5.25

RIZZOTTI, BIANCONI, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, il decreto deve prevedere che le società scientifiche sono tenute, in particolare:

a) a garantire il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati, a svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

b) a dimostrare l'assenza di esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

c) a dimostrare di soddisfare il requisito di avere la rappresentatività di almeno il 40 per cento dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale, ovvero di avere un numero di iscritti non inferiore a 1.000;

d) a dimostrare, annualmente, di avere pubblicazioni in ambito internazionale svolte dagli iscritti, al fine di soddisfare il principio di essere organismi di garanzia della aderenza della formazione e dell'aggiornamento agli standard europei ed internazionali;

e) a dimostrare una rilevanza di carattere nazionale, come organizzazione presente in più regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

f) a dimostrare l'espressa esclusione di finalità sindacali dalle proprie attività».

5.26

MANDELLI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'elaborazione delle linee guida deve essere assicurata la partecipazione e il

contraddittorio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali dei collegi delle professioni sanitarie».

5.0.1

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Obbligo di informazione e soggetti legittimati a prestare il consenso)

1. Il dovere di informazione grava sulla struttura sanitaria, nonché sul medico che ha in cura il paziente. Il contenuto di tale obbligo comprende:

- a) la diagnosi;
- b) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di omissione dell'intervento sanitario;
- c) la prognosi e i rischi conseguenti in caso di esecuzione dell'intervento sanitario;
- d) la tipologia dell'intervento;
- e) le possibili tecniche di intervento, ivi comprese le modalità di anestesia, ovvero le terapie alternative, con esposizione dei vantaggi e i rischi prevedibili;
- f) i rischi prevedibili, anche se ridotti, senza estenderli a quelli del tutto anomali ed eccezionali;
- g) l'esistenza di carenze organizzative e strumentali, ivi comprese la vetustà degli strumenti.

2. L'urgenza dell'intervento sanitario giustifica una informazione ridotta e senza alcuna formalità.

3. Le informazioni devono essere esposte al paziente in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso, le modalità informative devono essere tali da rispettare la dignità del paziente.

4. Il consenso deve essere espresso per iscritto. Ove la struttura sanitaria o il medico si avvalgano di moduli e formulari, questi devono essere redatti in modo chiaro e leggibile e il loro contenuto deve comunque essere illustrato verbalmente secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. La struttura o il medico possono decidere di video registrare l'adempimento del dovere di informazione e la prestazione del consenso.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere prestato solo:

- a) dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere al momento della prestazione del consenso;
- b) in caso di paziente minore di età, dal tutore o da coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale, sentito il minore.

In caso di dissenso tra gli esercenti la potestà genitoriale, il medico deve senza indugio rivolgersi al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno il trattamento sanitario. Egualmente deve rivolgersi al giudice tutelare il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita del minore o dell'incapace il rifiuto del trattamento sanitario da parte del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

c) in caso di paziente sottoposto ad amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno sentito l'amministrato. Il medico che ritenga pregiudizievole per la salute o la vita dell'amministrato il rifiuto del trattamento sanitario, deve rivolgersi senza indugio al giudice tutelare perché questi decida se autorizzare o meno la prestazione sanitaria.

In caso di pericolo di vita del paziente o di irreparabile pregiudizio alla salute del paziente, in assenza dell'amministratore di sostegno, il medico deve porre in essere il trattamento sanitario necessario;

d) in caso di soggetto non cosciente, non è necessario il consenso al trattamento sanitario da prestare in urgenza indifferibile.

6. In caso di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo al trattamento deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata e non meramente programmatica, e deve provenire in ogni caso da un soggetto capace d'agire e di intendere e di volere.

7. Fatta salva l'azione diretta di responsabilità civile, ove ammessa ai sensi della presente legge, e di responsabilità penale colposa nei soli casi di esito infausto imputabile a errore professionale, il

consenso del paziente alla anestesia totale autorizza il medico a porre in essere tutte le prestazioni sanitarie necessarie e non procrastinabili per la vita, sempre che tali ulteriori e diverse prestazioni non siano prevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale; ai fini del miglioramento della salute del paziente il medico può procedere se ha ricevuto preventivo consenso allargato.

Art. 5-ter.

(Scelte critiche)

1. In caso di richiesta contemporanea di soluzioni e mezzi terapeutici superiori alla concreta disponibilità, il professionista opera la scelta secondo tali criteri:

a) il criterio della maggiore idoneità clinica;

b) a parità di idoneità clinica, il criterio della maggiore urgenza;

c) a parità di idoneità clinica e di urgenza, il criterio della priorità temporale della richiesta di intervento;

d) a parità di idoneità clinica e di urgenza, e ove non sia possibile stabilire la priorità temporale della richiesta di intervento, la scelta spetta al medico ed è legittima a meno che non sia stata fondata su criteri di discriminazione razziale, religiosa, sessuale o di altra natura».

5.0.2

[SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prestazioni di *screening*)

1. Le prestazioni di *screening* sanitario, per la loro stessa caratteristica di non poter escludere in assoluto l'evidenza di patologie, sono da considerare prestazioni sanitarie dalle quali non possono derivare profili di responsabilità per il personale sanitario, o per le strutture che erogano il servizio. Pertanto sono inammissibili le relative azioni di risarcimento danni, fatti salvi i comportamenti in cui sia evidente la negligenza, l'imperizia, l'imprudenza o altri elementi soggettivi di dolo o colpa grave.

5.0.3

[SCAVONE, COMPAGNONE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Prestazioni di *screening*)

1. Le prestazioni di *screening* sanitario si effettuano su base volontaria per la prevenzione delle patologie della popolazione. Lo *screening* non costituisce, ai sensi della presente legge, prestazione sanitaria atta a determinare profili di responsabilità per il personale sanitario e per la struttura che eroga il servizio. La relativa azione di risarcimento proposta è inammissibile».

Art. 6.

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «590-bis» con le seguenti: «590- quinquies»;

b) al capoverso, sostituire le parole: «Art. 590-ter» con le seguenti: «590-sexies».

6.2

[GAETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cagiona a causa di» aggiungere le seguenti: «negligenza ed».

6.3

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza o imprudenza».

6.4

[SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», dopo la parola: «imperizia» aggiungere le seguenti: «, negligenza o imprudenza.».

6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a causa di imperizia» aggiungere le seguenti: «negligenza e imprudenza».

6.6

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, sostituire le parole: «risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave» con le seguenti: «non risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa lieve.».

6.7

[SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».

6.8

[TAVERNA, GAETTI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «solo in caso di colpa grave».

6.9

[SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «solo in caso di dolo o colpa grave» con le seguenti: «in caso di dolo o colpa».

6.10

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma dopo le parole: «solo in caso di colpa grave» aggiungere le seguenti: «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

6.11

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», primo comma, dopo le parole: «solo in caso di colpa grave» aggiungere le seguenti: «se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presenta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.».

6.12

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 anche in caso di colpa lieve.».

6.13

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.

6.14

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.

6.15

TAVERNA, GAETTI

Sopprimere il comma secondo del capoverso.

6.16

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter.», secondo comma, sostituire le parole: «, salve le rilevanti specificità del caso concreto,» con le seguenti: «la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e».

6.17

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», secondo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».

6.18

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma secondo del capoverso, dopo le parole: «raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge» aggiungere le seguenti: «, o comunque accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale».

6.19

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente

e sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nella esecuzione della prestazione professionale.

1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-quinques. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro chiunque, attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

6.20

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* In caso di reati colposi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-ter. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale. Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che, non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e, sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evitabile. In ogni caso il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nell'esecuzione della prestazione professionale.

1-quater. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-quinques. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-sexies. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

6.21

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Per i fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela deve essere corredata, a pena di improcedibilità, da una consulenza tecnica redatta da un medico specialista in medicina legale e da uno specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto della contestazione».

6.22

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Non è sottoposto a responsabilità penale lo specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza

professionale e ferma restando la responsabilità del *tutor* ove sussistente».

6.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per i reati di lesioni ex articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo ex articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza preliminare.
2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

6.0.2

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, CONTE, FRAVEZZI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

6.0.3

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

Art. 7

7.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», con le seguenti: «L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «risponde» con la seguente: «rispondono» ;

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 3.

7.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata» aggiungere le seguenti: «nonché privata convenzionata».

7.3

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata», inserire le seguenti: «, nonché privata convenzionata,».

7.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica o privata», inserire le parole: «o in regime convenzionale».

7.5

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».

7.6

ANITORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola «risponde» inserire le seguenti: «in via esclusiva»;
- b) sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e dell'esercente la professione sanitaria».

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato,» fino a: «l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria»;

b) Al comma 3, sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

7.7

GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle loro condotte dolose o colpose» con le seguenti: «per le prestazioni rese esclusivamente presso la propria struttura, fatto salvo l'obbligo di agire in rivalsa in caso di dolo o colpa grave».

7.8

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si surroga agli stessi nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l'eventuale azione di cui all'articolo 9».

7.9

STEFANI, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.10

GAETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.11

[PUPPATO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 (10/a) e successive modifiche e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.12

[DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. La struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a), e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.13

[GAETTI](#)

Sopprimere il comma 2.

7.14

[GAETTI, TAVERNA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'esercente la professione sanitaria che effettua le prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

7.15

[DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «professione intramuraria», inserire le seguenti: «, di sperimentazione e di ricerca clinica».

7.16

[PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN](#)

All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

7.17

[PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, ZIN](#)

All'articolo 7, comma 2 sopprimere le parole: «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

7.18

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è disciplinata dall'articolo 2947, commi 1 e 3 del Codice civile».

7.19

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Con riguardo alla responsabilità di cui ai commi 1 e 2, il diritto al risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, in deroga all'articolo 2946 del Codice civile, si prescrive in cinque anni e decade entro un anno dal momento della scoperta del danno».

7.20

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

7.21

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «del proprio operato», inserire le seguenti: «verso i terzi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente in caso di dolo o colpa grave».

7.22

TAVERNA, GAETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

7.23

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».

7.24

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente».

7.25

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che l'esercente la professione sanitaria abbia concluso con il paziente un contratto d'opera professionale, in virtù del quale risponderà ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile».

7.26

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso.».

7.27

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente:

"Art. 2947. – (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). – Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».

7.28

ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.».

7.29

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLO, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1.».

7.30

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLO, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.».

7.31

ANITORI, DI GIACOMO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria».

7.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Prescrizione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».

8.1

[DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Tentativo obbligatorio di mediazione*). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Ove la mediazione non riesca, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile.

4. La convocazione al procedimento di mediazione di cui al presente articolo è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.2

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «azione», aggiungere le seguenti: «innanzi al giudice civile».

8.3

[GAETTI, TAVERNA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente», con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», con le seguenti: «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «in tali casi», sopprimere la parola: «non»;*

d) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;*

e) *al comma 2, sopprimere i seguenti periodi: «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento»;*

f) *al comma 3 sopprimere le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».*

8.4

[PUPPATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente», con le seguenti: «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal

Ministero della giustizia».

Al comma 2, sostituire le parole: «La presentazione del ricorso di cui al comma 1», *con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma 1».

Sopprimere prima della parola: «trova», *la parola:* «non».

Sopprimere le seguenti parole: «né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

Sopprimere le seguenti parole: «L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, non oltre la prima udienza: il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero non che è iniziato ma non è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dinnanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero del completamento del procedimento».

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «o il procedimento non si concluda oltre il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso».

8.5

GAETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto al risarcimento del danno da attività sanitaria, per il quale vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno».

8.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «In tali casi non trova applicazione l'articolo», *con le seguenti:* «fatta salva l'applicazione dell'articolo».

8.7

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».

8.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio è depositato, presso il giudice che trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.», *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

8.9

PUPPATO

Al comma 3 sostituire le parole: «dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis*. e seguenti del codice di procedura civile» *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Giudice pone le spese delle operazioni peritali relative alla CTU ex articolo 696-bis. c.p.c. a carico solidale delle parti».

8.11

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Sopprimere il comma 4.

8.12

ANITORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'istanza ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile deve essere promossa nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

8.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4 sostituire le parole «la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo» con le seguenti «la convocazione al procedimento di mediazione».

8.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole «di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «o di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

8.15

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,».

8.16

PUPPATO

Al comma 4, le parole: la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo», sono sostituite dalle seguenti: «la convocazione al procedimento di mediazione».

8.17

PUPPATO

Al comma 4, le parole: «per tutte», dopo le parole: «è obbligatoria», sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti di tutte»;

dopo le parole: «articolo 10», le parole: «e per tutta la durata del procedimento» sono soppresse;

Le parole: «In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite

ancorché aggravata».

8.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: «per tutte» con le seguenti: «nei confronti di tutte»;
- b) al primo periodo sopprimere le parole: «e per tutta la durata del procedimento»;
- c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.19

STEFANI, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», aggiungere le seguenti: «dopo giustificato motivo».

8.20

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «mancata partecipazione», inserire le seguenti: «senza giustificato motivo».

Art. 9.

Art. 9

9.1

GAETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Azione di rivalsa). – 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente, la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può

superare una somma parial triplo della retribuzione lorda annua.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione.«.

9.2

SCAVONE, COMPAGNONE, D'ANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Azione diretta verso la struttura pubblica, azione di rivalsa, azione erariale). – 1. L'azione promossa ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile per inadempimento della prestazione sanitaria può essere proposta nei confronti della sola struttura ove quest'ultima sia pubblica o privata accreditata. Non è ammessa, neppure nelle forme di cui all'articolo 74 e seguenti del codice procedura penale, l'azione diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti degli operatori sanitari dipendenti della struttura sanitaria pubblica e privata accreditata, né nei confronti di specializzandi o tirocinanti a qualsivoglia titolo.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'azione di rivalsa della struttura pubblica nei confronti del dipendente, a pena di inammissibilità della domanda giudiziaria, può essere proposta solo in presenza dei seguenti requisiti:

a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

b) quando la sentenza di condanna abbia riconosciuto la responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

d) l'azione sia proposta non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

e) sia stato acquisito il parere dell'organo di gestione del contenzioso.

4. Nel giudizio di rivalsa non è utilizzabile il materiale probatorio formatosi nel giudizio di cui all'articolo 3.

5. La proposizione dell'azione di rivalsa rende improponibile l'azione erariale da parte della procura della repubblica presso la Corte dei conti.

6. La procura della Repubblica presso la Corte dei conti può iniziare l'azione di responsabilità erariale solo in presenza dei seguenti requisiti:

a) il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in accoglimento dell'azione di cui al comma 1;

b) quando la sentenza di condanna abbia fondato la statuizione di responsabilità anche per fatti o condotte riferibili al personale dipendente della struttura pubblica;

c) quando il fatto o la condotta del dipendente sia ascrivibile a dolo o colpa grave;

d) quando sia stata acquisita la dichiarazione da parte della struttura sanitaria condannata, di non aver proposto l'azione di rivalsa di cui al comma 1.

7. Il comma 1 si applica anche con riferimento al personale sanitario dipendente della struttura privata accreditata, ove la prestazione sanitaria inadempita sia posta in essere in regime di accreditamento.

9.3

PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

9.4

TAVERNA, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata azione di rivalsa».

9.5

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 1 dopo le parole: «dell'esercente la professione sanitaria» inserire la seguente: «dipendente della struttura sanitaria».

9.6

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 2.

9.7

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Apportare le seguenti modifiche:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.»

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

Al comma 5 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3» e le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» con la seguente: «la».

9.8

GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria,» e conseguentemente sostituire le parole: «nei confronti di quest'ultimo» con le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria»;*

b) *al comma 3 sopprimere le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio»;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7» e conseguentemente;*

d) *al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della».*

9.9

PUPPATO

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse;*

2) *le parole: «di quest'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».*

9.10

STEFANI, VOLPI

Al comma 2, le seguenti parole: «se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse. Dopo le parole: «nei confronti» le parole: «di quest'ultimo» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dell'esercente la professione

sanitaria».

Al comma 3, dopo la parola: «rivalsa» *sono soppresse le parole:* «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio».

Al comma 5, dopo le parole: «professione sanitaria» *le seguenti parole:* «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7» *sono sostituite dalle parole:* «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7». *Dopo la parola:* «dinanzi» *e le parole:* «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» *sono soppresse.*

9.11

[MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «Se il danneggiato» *fino a:* «professione sanitaria» *con le seguenti:* «Se nel giudizio o nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno l'esercente la professione sanitaria non è stato parte,».

9.12

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «due anni».

9.13

[MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «dal passaggio in giudicato» *fino a:* «titolo stragiudiziale», *con le seguenti:* «dall'avvenuto pagamento».

9.14

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo stragiudiziale» *aggiungere le seguenti:* «se l'esercente la professione sanitaria ha partecipato alle trattative stragiudiziali e consentito all'esito».

9.15

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa».

9.16

[SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel giudizio di risarcimento del danno è obbligatorio che siano convenuti sia la struttura sanitaria sia l'esercente la professione sanitaria».

9.17

[PUPPATO](#)

Al comma 3 le parole: «se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio» *sono soppresse.*

9.18

[SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI](#)

Sopprimere il comma 4.

9.19

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, qualora l'atto di transazione non sia sottoscritto anche da questi».

9.20

MANDELLI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in caso di dolo o colpa grave e fatto salvo il potere di disporre la riduzione dell'addebito, la misura della rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, non può essere superiore al triplo della retribuzione lorda annua».

9.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa. Ai fini della quantificazione del danno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione competente della Corte dei conti tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. La misura della rivalsa, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».

9.22

PUPPATO

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *sono soppresse le parole: «di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7»;*
- 2) *le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della» sono soppresse.*

9.23

TAVERNA, GAETTI

Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti» con le seguenti: «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei Conti».

9.24

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 5 sostituire le parole: «deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «deve essere esercitata dinanzi alla Corte dei conti».

9.25

FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Al comma 5, le parole: «dinanzi al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alla Corte dei Conti».

9.26

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «al giudice ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei conti» con le seguenti: «al giudice ordinario».

9.27

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, primo periodo, le parole da: «»giudice ordinario»» a «Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «giudice contabile».

9.28

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS

Al comma 5, sostituire le parole: «giudice ordinario» con le seguenti: «giudice contabile».

9.29

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 5, le parole: «ordinario ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti» sono sostituite con il seguente: «contabile».

9.30

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Al comma 5, sopprimere le parole: «ed è esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti».

9.31

TAVERNA, GAETTI

Al comma 5 sopprimere le parole: «la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua» e conseguentemente sopprimere il comma 6.

9.32

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI

Al comma 5, sopprimere le parole: «La misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua».

9.33

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «rivalsa» con le seguenti: «risarcimento del danno, per dolo o colpa grave».

9.34

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, sopprimere la parola: «grave».

9.35

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui pone in essere la condotta dannosa»;

sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche,»;

dopo le parole: «per incarichi superiori» inserire le seguenti: «nell'ambito delle strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche».

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «percepita dall'esercente la professione sanitaria nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

9.36

GAETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa»;

b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche,» e conseguentemente aggiungere in fine le seguenti: «, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.»;

c) al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.37

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 5, dopo la parola: «annua» inserire le seguenti: «dell'esercente la professione sanitaria».

9.38

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» aggiungere le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui si pone in essere lo condotta dannosa».

9.39

STEFANI, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «della annualità in cui è posta in essere la condotta dannosa»;

dopo le parole: «professione sanitaria», l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» è espunto e inserito dopo le parole: «per incarichi superiori».

Consequentemente al comma 6 dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «percepita nell'anno in cui è stata posta in essere la condotta dannosa».

9.40

PUPPATO

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le parole: «posseduta

dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone di essere la condotta dannosa».

2) *le parole: «nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche» sono spostate dopo le parole: «per incarichi superiori».*

9.41

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, l'inciso «nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitaria pubbliche» è collocato alla fine del comma, dopo le parole: «per incarichi superiori».

9.42

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Al comma 6, dopo le parole: «misura della rivalsa», inserire le seguenti: «per singolo evento» e sostituire le parole: «al triplo della retribuzione lorda annua» con le seguenti: «al valore maggiore della retribuzione lorda o del reddito professionale ai fini IRPEF conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo riferiti all'anno di accadimento dell'evento».

9.43

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, sopprimere la parola: «grave».

9.44

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, inserire infine le seguenti parole: «dell'esercente la professione sanitaria».

9.45

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua» sono aggiunte le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.46

PUPPATO

Al comma 6, dopo le parole: «triplo della retribuzione lorda annua», sono aggiunte le seguenti: «posseduta dall'esercente la professione sanitaria nel momento in cui pone in essere la condotta dannosa».

9.47

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Sopprimere il comma 7.

9.48

PUPPATO

Il comma 7 è soppresso.

9.49

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sopprimere il comma 7.

9.50

GAETTI

Sopprimere il comma 7.

9.51

SIMEONI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, MUSSINI

Sopprimere il comma 7.

9.52

STEFANI, VOLPI

Il comma 7 è soppresso.

9.53

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 7.

9.54

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 7, sostituire le parole: «dalle prove assunte» con le seguenti: «dagli elementi assunti».

9.55

MATURANI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte».

Art. 10

10.1

D'ANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi dovranno essere provvisti di copertura assicurativa, che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera. Essi dovranno comunque rispettare le norme di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 e di cui alla Direttiva dell'Unione Europea *Solvency II*, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina».

10.2

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» con le seguenti: «strutture sanitarie e*

sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

b) *sostituire le parole*: «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti*: «le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 10*:

1. *al comma 2, sostituire le parole*: «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti*: «una struttura»;

2. *al comma 3, sostituire le parole*: «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti*: «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

3. *al comma 4, sostituire le parole*: «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti*: «strutture»;

4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole*: «strutture sanitarie», *inserire le seguenti*: «e sociosanitarie pubbliche e private».

- *all'articolo 12*:

1. *al comma 1, sostituire le parole*: «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti*: «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

2. *al comma 4, sostituire le parole*: «azienda, struttura o ente», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «*struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata*»,

3. *al comma 5, sostituire le parole*: «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» *con le seguenti*: «la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata».

10.3

[MANDELLI, RIZZOTTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera,» *con le seguenti*: «sono obbligati a stipulare contratti di assicurazione ai fini della copertura conseguenti alla responsabilità civile verso terzi e alla responsabilità civile verso prestatori d'opera»;

b) *al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole*: «in cui non possono essere previste franchigie».

10.4

[DI BIAGIO, AIELLO](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, eliminare le parole*: «o di altre analoghe misure»;

b) *al comma 4 eliminare le parole*: «ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa»;

c) *al comma 6 eliminare le parole*: «il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1».

10.5

[MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», *inserire le seguenti*: «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o comunque cagionati».

10.6

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per danni cagionati», *aggiungere le seguenti*: «a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente o cagionati».

10.7

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente», inserire le seguenti: «inclusa l'attività di sperimentazione clinica».

10.8

[GAETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.9

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la struttura o l'ente», sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.10

[STEFANI, VOLPI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ente», alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti: «nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.11

[DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, nonché per la tutela legale dei dipendenti stessi».

10.12

[DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».

10.13

[PUPPATO](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *dopo la parola: «ente» alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: «nonché tutela legale dei dipendenti stessi»;*
- 2) *la parola: «anche» è soppressa;*
- 3) *dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».*

10.14

[DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE](#)

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La disposizione del primo periodo si applica alle prestazioni sanitarie svolte dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina».

10.15

GAETTI

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «anche»;*

b) *dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» aggiungere le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».*

10.16

STEFANI, VOLPI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «si applica» la parola: «anche» è soppressa, dopo le parole: «prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ancorché».

10.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere lo parola: «anche».

10.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alle prestazioni sanitarie svolte» sono aggiunte le seguenti: «dagli esercenti la professione sanitaria di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 7 ancorché».

10.19

GAETTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso la telemedicina,» aggiungere le seguenti: «purché svolte nell'ambito delle strutture sanitarie».

10.20

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo», inserire le seguenti: «o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

10.21

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

10.22

PUPPATO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula nelle forme del contatto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.23

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio Sanitario Nazionale può provvedere alla stipula, nelle forme del

contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.24

STEFANI, VOLPI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

10.25

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave in favore dei propri dipendenti».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e al comma 3».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 13, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

10.26

GAETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale provvede alla stipula, nelle forme del contratto a favore di terzi e con onere a carico del singolo esercente la professione sanitaria, di una polizza di assicurazione per le ipotesi di colpa grave e dolo in favore dei propri dipendenti».

10.27

GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La copertura degli oneri relativi alla stipula della citata polizza è stabilita annualmente in via negoziale tra l'azienda pubblica o accreditata dal Servizio sanitario nazionale e gli esercenti le professioni sanitarie».*

10.28

D'ANNA

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione », aggiungere le seguenti: «che può prevedere franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti ai massimali e limitazioni temporali della garanzia».

10.29

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione» aggiungere le seguenti: «per colpa grave».

10.30

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 3, dopo la parola: «assicurazione», inserire le seguenti: «per danni cagionati a terzi per

carenze non imputabili all'esercente la professione sanitaria».

10.31

[GRANAIOLA](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «assicurativa» con le seguenti: «della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1».

10.32

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia non soggette al controllo dell'IVASS.».

10.33

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.».

10.34

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [ZIZZA](#)

Al comma 6, dopo le parole: «Con decreto» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro novanta giorni».

10.35

[GRANAIOLA](#), [DE BIASI](#), [DIRINDIN](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. dopo le parole: «del Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2. dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

3. dopo le parole: «di tutela», inserire le seguenti: «dei cittadini e»;

4. aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché l'individuazione in bilancio di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati e la non assoggettabilità di tali fondi a misure di esecuzione forzata».

10.36

[GAETTI](#), [TAVERNA](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:

«la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti».

10.37

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e», con le seguenti: «la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia e le altre Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie,».

10.38

GAETTI

Al comma 6 sostituire le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate,» con le seguenti: «i rappresentanti delle Associazioni delle professioni sanitarie riconosciute e maggiormente rappresentative».

10.39

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «i requisiti minimi» aggiungere le seguenti: «e gli obblighi».

10.40

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, dopo le parole: «di operatività» sono aggiunte le seguenti: «e di garanzia».

10.41

D'ANNA

Al comma 6, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque rispettare le norme a tutela dei terzi di cui al Decreto legislativo n. 209 del 2005 e cui alla Direttiva dell'Unione Europea Solvency II».

10.42

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.».

10.43

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Il medesimo decreto stabilisce altresì l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Il sistema di vigilanza verifica inoltre l'effettiva capacità liquidatoria delle aziende sanitarie e delle regioni che optano per le misure di auto assicurazione e gestione diretta».

10.44

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. È istituito presso Age.Na.S un sistema di vigilanza e monitoraggio sul rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, di cui al comma 6. Il sistema di vigilanza inoltre verifica l'effettiva capacità liquidatoria delle Aziende Sanitarie e delle Regioni che optano per le misure di autoassicurazione e gestione diretta».

11.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «La garanzia assicurativa di cui all'articolo 10 è estesa anche agli eventi accaduti nel periodo di retro attività temporale minimo di cinque anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza e denunciati dall'assicurato durante la vigenza temporale della polizza stessa».

11.2

D'ANNA

Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza».

11.3

ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è estesa» con le seguenti parole: «può essere estesa».

11.4

DI BIAGIO, AIELLO

Sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

11.5

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «operatività della copertura» con le seguenti: «efficacia della polizza incluso il periodo di retro attività della copertura».

11.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, infine aggiungere il seguente periodo: «La garanzia assicurativa ai sensi del comma 1, è estesa anche nelle more dell'approvazione del DM di cui all'articolo 10, comma 6 della presente legge. Le imprese assicurative possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche al periodo di prescrizione per eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza, compreso il periodo di retroattività».

12.1

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 3».

12.2

GAETTI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e al comma 3».

12.3

PUPPATO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3».

12.4

STEFANI, VOLPI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e al comma 3» prima delle parole: «dell'articolo 10».

12.5

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

12.6

ANITORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni diverse da quelle derivanti dal contratto».

12.7

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «per le strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e per gli esercenti le professioni sanitarie».

12.8

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2».

12.9

PUPPATO

Il comma 3 è soppresso.

12.10

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sopprimere il comma 3.

12.11

GAETTI

Sopprimere il comma 3.

12.12

STEFANI, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

12.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, le parole: «o di ridurre» sono soppresse.

12.14

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario l'assicurato. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro».

12.15

GAETTI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, prima parte, sopprimere le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1»;*

b) *al primo periodo, prima parte, le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicurato»;*

c) *al primo periodo, seconda parte, sopprimere le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria».*

12.16

PUPPATO

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole «dell'azienda, struttura o ente a norma del comma 1» sono soppresse;*

2) *le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicurato»;*

3) *le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse;*

4) *le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse.*

12.17

STEFANI, VOLPI

Al comma 4, le parole: «dell'azienda, struttura o ente a norma, del comma 1» sono soppresse.

Dopo le parole: «è litisconsorte necessario» le parole: «l'azienda, struttura o ente medesimo» sono sostituite dalle parole: «l'assicurato»; le parole: «a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria» sono soppresse le parole: «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria «sono soppresse».

12.18

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «L'impresa di assicurazione», inserire le seguenti: «, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato».

12.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, le parole: «l'ente» sono sostituite con le seguenti: «il professionista».

12.20

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 10, comma 6».

Art. 13.

Art. 13

13.1

DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE

Al comma 1 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

13.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «e 3»

13.3

GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «e 3».

13.4

PUPPATO

Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».

13.5

STEFANI, VOLPI

Al comma 1 dopo le parole: «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole: «e 3».

13.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «introduttivo del giudizio» aggiungere le seguenti: «Le strutture sanitarie comunicano all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa».

Art. 14

14.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione

delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

- a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
- b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
- c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;
- d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), può essere aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

- a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
- b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «è istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria» sono sostituite con le seguenti: «sono istituiti il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria e il Fondo Nazionale per le vittime da alea terapeutica».

14.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'andamento del Fondo di garanzia e del Fondo nazionale per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2».

14.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è predisposta la tabella per la valutazione del danno da attività sanitaria».

14.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le patologie a rischio da alea terapeutica».

14.6

[ZIZZA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.7

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.8

[DALLA TOR, AIELLO, BILARDI, CONTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.9

[PUPPATO](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.10

[STEFANI, VOLPI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.11

[GAETTI, TAVERNA](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia assicuratrice ovvero per la

sopravvenuta inesistenza, cancellazione o incapacienza della compagnia assicuratrice stessa».

14.12

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.13

[GAETTI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «provvede al risarcimento del danno», aggiungere le seguenti: «per una somma pari all'importo eccedente i massimali previsti dai contratti stipulati, fatto salvo il caso di cui alla lettera b, comma 2 del presente articolo».

14.14

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, dopo le parole «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: « e Fondo nazionale».

14.15

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.16

[GAETTI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «modalità di intervento», aggiungere le seguenti: «, i massimali da prevedere nei contratti da stipulare in relazione a tabelle di invalidità percentuale e di indennizzo».

14.17

[D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

14.18

[GAETTI](#)

Al comma 7 sopprimere le parole: «e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro».

14.19

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «Fondo di garanzia», aggiungere le seguenti: «e Fondo nazionale».

14.20

[GAETTI, TAVERNA](#)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. La Consap invia una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo in particolare sulle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1 e sul numero e gli importi dei risarcimenti del danno erogati in relazione ai casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, l'elenco delle imprese assicuratrici che hanno contribuito al Fondo e gli importi versati».

14.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, è istituito il Fondo di solidarietà sociale per i danni derivanti da Alea Terapeutica (FAT).

2. Il fondo di solidarietà sociale di cui al comma 1 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap).

3. Il Fondo di solidarietà provvede al risarcimento nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo e per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale medico e/o sanitario e/o a responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di presidi.

4. Il Ministro della salute con cadenza biennale, sentite le Società scientifiche, individua in apposito elenco le patologie a rischio e determina, per ciascuna, l'ammontare del risarcimento.

Art. 15

15.1

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, le parole: «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un collegio di consulenti costituito da uno specialista in medicina legale e da uno specialista nella disciplina oggetto della controversia, quest'ultimo con competenza specifica nel processo clinico da valutare».

15.2

ANITORI, DI GIACOMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.3

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.4

ROMANO, ZELLER, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, COMPAGNONE, SCAVONE, CONTE, FRAVEZZI

Al comma 1, sopprimere, le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, »

15.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi».

15.6

Al comma 1, sostituire la parola: «complessi» con le seguenti: «inerenti a specifiche discipline».

15.7

GAETTI

Al comma 1 dopo le parole: «tecnici complessi» aggiungere le seguenti: «e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche».

15.8

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 15 le parole: «che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «impegnati attivamente nell'opera clinico assistenziale, in un settore specialistico equivalente nonché presso una struttura a quella in cui si è verificato quanto oggetto del procedimento, al fine di garantire la maggior adeguatezza della consulenza».

15.9

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: «avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi» è sostituito dal seguente: «onde evitare conflitti di interesse si provvede ad istituire un Albo Speciale per i Consulenti tecnici d'Ufficio in materia di responsabilità sanitaria, la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza di parte né d'Ufficio per ogni altra materia, e di essere in posizione di terzietà per non intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura con il SSN.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. "È altresì istituito un Albo per i Consulenti tecnici di Parte la cui iscrizione è subordinata alla dichiarazione del richiedente l'iscrizione di svolgere la predetta attività di Consulente d'arte per le Aziende Sanitarie ovvero per i danneggiati, e di non svolgere per il futuro alcuna attività di Consulenza d'Ufficio né di Consulente della parte avversa per ogni altra materia e/o responsabilità.

15.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «disponendo, ove ritenga opportuno, la nomina di consulenti tecnici o periti iscritti negli altri albi di cui ai successivi commi 2 e 3».

15.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «al numero» inserire le seguenti: «e alla tipologia».

15.12

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «revocati» aggiungere infine le seguenti: «, nonché la dichiarazione di assenza di qualsiasi causa di astensione o di ricasazione ovvero l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali, contrattuali o di collaborazione professionale con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili nonché l'aver intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, con la compagnia assicurativa o con soggetti alla stessa riconducibili. L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento. L'individuazione dei consulenti è effettuata tramite sorteggio pubblico nel rispetto della trasparenza e della rotazione.».

15.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sostituire la parola: «quinquennale» con la seguente: «biennale».

15.14

SILVESTRO, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'area sanitaria» con le seguenti: «riferite a tutte le professioni sanitarie».

15.15

BIANCONI, RIZZOTTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4. Ai soli fini dell'iscrizione agli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i possessori del titolo di Dottore di Ricerca sono equiparati agli specialisti nella materia nella quale hanno conseguito il dottorato.».

15.16

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le società scientifiche partecipano alle Commissioni istituite presso i Tribunali per l'approvazione delle domande di iscrizione agli albi dei consulenti e agli albi dei periti, di cui ai commi 2 e 3. In apposita sezione del portale *Internet* dei Tribunali è pubblicato il *curriculum vitae* degli iscritti agli albi».

15.17

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «, dei consulenti tecnici di parte».

Art. 16

16.1

DI BIAGIO, AIELLO

Al comma 1, eliminare la parola: «non».

16.2

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «dipendente»;*

b) *alla fine del periodo aggiungere: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge».*

16.3

BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2, sopprimere la parola: «dipendente».

16.4

GAETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».

16.5

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dopo le parole: «conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria», sono aggiunte le seguenti: «o all'inadempimento della propria obbligazione da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «, n. 208», inserire le seguenti: «decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

Tit.1

MATTESINI, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Nel titolo, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «sicurezza delle cure e di».

Tit.2

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI

Nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sicurezza del paziente».